


C.T.A. FAUNI

FAUNI SOCIETÀ COOPERATIVA
C.DA SAN GUGLIELMO
CASTELBUONO (PA)

neos
CONSULENZA E FORMAZIONE
www.neossrl.com

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (cd GREEN PASS) NEI LUOGHI DI LAVORO



(Ai sensi dell'art. 9 quinquies e 9 septies del D.L. 52/2021 e ss.mm.ii)

INDICE

01. PREMESSA

02. RIFERIMENTI NORMATIVI

03. SCOPO

04. SOGGETTI INCARICATI AL CONTROLLO

05. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Destinatari e tempistiche del controllo

Esenzioni

Istruzioni per l'effettuazione del controllo - Verifica

Esito della verifica

Divieto di conservazione dati

06. SOGGETTI ESTERNI

07. CLIENTI

08. SANZIONI

01. PREMESSA

Considerato che l'attuale contesto di rischio contagio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese dal Legislatore, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il presente documento, redatto ai sensi dell'attuale normativa vigente, si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute e sicurezza pubblica nonché quella degli stessi lavoratori aziendali.

Inoltre, in azienda è già stato redatto ed aggiornato il Protocollo Aziendale per il contrasto alla diffusione del Covid 19 (d'ora in poi anche Protocollo Aziendale Covid 19) sulla scorta del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo 2020 ed aggiornato il 06 aprile 2021 proprio con lo scopo di adottare tutte le misure volte a ridurre la possibilità di contrarre e diffondere il Virus all'interno dei lavori.

Lo stesso Protocollo del 06/04/2021 ha chiarito che il rischio di contagio da Covid-19 non è da considerarsi un rischio specifico delle attività lavorative, bensì un rischio generico dell'intera popolazione.

Ciò nonostante, anche alla luce delle ulteriori disposizioni normative, il presente documento è da intendersi come ulteriore misura di prevenzione al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ferme restando le misure già adottate in azienda con il Protocollo Aziendale succitato, a tutti gli effetti ancora in vigore, del quale il presente documento costituisce una integrazione.

02. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è redatto ai sensi degli artt. 9 quinquies e septies del D.L. 52/2021 e per la redazione sono stati tenuti in considerazione i seguenti riferimenti normativi:

- D.L. 52 del 22 aprile 2021
- D.L. 105 del 23 luglio 2021
- D.L. 127 del 21 settembre 2021
- D.P.C.M. del 17 giugno 2021

03. SCOPO

Scopo del presente elaborato è quello di definire le modalità di controllo delle Certificazioni Verdi all'interno dei luoghi di lavoro, di precisare i compiti degli addetti al controllo aziendali e di delineare gli obblighi e i diritti dei soggetti coinvolti e dei datori di lavoro.

04. SOGGETTI INCARICATI AL CONTROLLO

Come previsto dal D.L. 52/21 l'Azienda provvede formalmente ad incaricare uno o più soggetti addetti alla verifica delle certificazioni verdi da effettuarsi secondo le modalità indicate al paragrafo seguente.

L'elenco dei soggetti incaricati, che costituisce allegato al presente documento, è affisso all'interno dei luoghi di lavoro, in posizione ben visibile all'ingresso degli stessi, al fine di dare opportuna informativa ai lavoratori.

I soggetti incaricati, di cui al presente paragrafo, riceveranno formale nomina secondo il modello allegato I, con il quale saranno altresì autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del vigente GDPR 679/16.

05. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Secondo quanto previsto dal D.L. 52/2021, il controllo da parte dei soggetti di cui al punto precedente avverrà preferibilmente all'accesso nel luogo di lavoro, fermi restando eventuali ulteriori controlli previsti dal Protocollo Aziendale Covid19 eventualmente già delegati.

a. Destinatari e tempistiche del controllo

Il controllo delle Certificazioni Verdi, avverrà da parte dei soggetti incaricati nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, all'atto dell'accesso nei luoghi di lavoro.

b. Esenzioni

Secondo quanto previsto dal comma 3 degli artt. 9 quinquies e 9 septies del D.L. 52/21, l'obbligo del possesso della Certificazione Verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ad oggi la Circolare attualmente in vigore risulta quella emanata dal Ministero della Salute in data 04/08/2021, la cui validità è stata prorogata sino al 30/11/2021 con ulteriore Circolare del 25/09/2021.

Per quanto sopra, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro non dovranno esibire la Certificazione Verde, bensì la predetta certificazione che riporterà le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____”;
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non conterranno altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione), così come previsto dalla Circolare Ministeriale.

c. Istruzioni per l'effettuazione del controllo – Verifica

I soggetti incaricati dei controlli saranno dotati di dispositivo elettronico munito dell'APP VerificaC19 che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario (se necessario), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.




L'immagine di cui sopra riporta un esempio di Certificazione Verde che potrà essere controllata dagli addetti al controllo. La parte in alto riporta un QR-CODE che dovrà essere inquadrato con la fotocamera del dispositivo in cui è installata l'APP VerificaC19 che comunicherà l'esito positivo o negativo del controllo.

Nella certificazione sono altresì indicate le generalità dell'intestatario del Pass ed il codice univoco.

L'azienda e gli addetti al controllo non potranno prendere visione della sezione "più dettagli" riportante i motivi del rilascio la data di rilascio del pass e la relativa durata di validità.

d. Esito della verifica

Una volta inquadrato il QR-CODE, l'App VerificaC19 indicherà l'esito del controllo nella seguente maniera:



Se l'esito del controllo conferma la validità della Certificazione, il lavoratore potrà svolgere regolarmente la propria attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro, e l'esito del controllo NON dovrà essere annotato in nessun modo.

Se durante un controllo della Certificazione **all'atto dell'accesso nei luoghi di lavoro**, la stessa dovesse risultare NON VALIDA dovrà essere vietato l'accesso al lavoratore nei luoghi di lavoro e lo stesso sarà considerato assente ingiustificato sino a quando non si ripresenterà con una Certificazione valida.

Se, di contro, un incaricato dovesse riscontrare una certificazione NON VALIDA esibita da un lavoratore **successivamente all'accesso in azienda** (per quei casi in cui i controlli siano effettuati anche successivamente all'accesso), dovrà immediatamente allontanare il lavoratore dall'azienda e dovrà procedere alla contestazione della violazione, trasmettendo successivamente i relativi atti al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

e. **Divieto di conservazione dati**

Come ribadito dalla normativa vigente (rif. Art. 13, DPCM 17 giugno 2021) l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Per quanto sopra è fatto **esplicito divieto** di:

- ✓ Fotografare il Green Pass;
- ✓ Annotare in qualsiasi forma gli esiti o i soggetti che subiscono il controllo;
- ✓ Utilizzare altre APP che possano memorizzare i Certificati visionati;
- ✓ Visionare la sezione del Green Pass "più dettagli" al fine di conoscere la data di scadenza o di rilascio della Certificazione o i motivi sanitari che ne abbiano giustificato il rilascio;
- ✓ Conservare copia cartacea o digitale dei Certificati;
- ✓ Richiedere l'invio delle Certificazioni sotto qualsiasi forma (email, messaggio o altro).

06. **SOGGETTI ESTERNI**

Nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, si applicano le stesse modalità di controllo di cui al paragrafo 5 da parte dei soggetti incaricati di cui al paragrafo 4.

In tali casi il controllo NON sarà a campione, ma qualsiasi soggetto dovrà esibire la certificazione verde prima dell'accesso nei luoghi di lavoro aziendali.

Nell'ipotesi di certificazione non valida, sarà vietato l'accesso nei luoghi di lavoro.

Infine, nell'ipotesi in cui uno dei soggetti incaricati di cui al paragrafo 4 dovesse riscontrare la presenza di un lavoratore esterno, che sia acceduto all'interno dei luoghi di lavoro eludendo i controlli e che sia in possesso di una certificazione NON VALIDA, il soggetto incaricato dovrà immediatamente allontanare il lavoratore dall'azienda e dovrà procedere alla contestazione della violazione, trasmettendo successivamente i relativi atti al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

07. CLIENTI

Nei confronti dei clienti l'obbligo del controllo si applica esclusivamente alle attività richiamate dall'art. 9 bis del D.L. 52/21:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- concorsi pubblici

In tali casi i controlli andranno effettuati all'atto dell'accesso alle attività.

08. SANZIONI

Secondo quanto previsto dal D.L. 52/2021 e ss. mm. ii. ai Lavoratori che all'atto dell'accesso nei luoghi di lavoro siano in possesso di un Certificato non valido o non ne siano in possesso o si rifiutino di esibirlo, sarà vietato l'accesso nei luoghi di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato sino ad esibizione di Certificazione valida. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il lavoratore che accede all'interno dei luoghi di lavoro senza Certificazione valida sarà allontanato dal luogo di lavoro e la violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente sarà punita con la sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00 ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

I soggetti incaricati formalmente dei controlli delle Certificazioni Verdi che non rispettano l'incarico assegnato secondo le indicazioni di cui al presente documento potranno incorrere in sanzioni disciplinari, nonché nelle responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente.

Allegati:

- 1) Nomina soggetti incaricati al controllo e autorizzati al trattamento;
- 2) Informativa per i lavoratori circa gli obblighi aziendali, le sanzioni ed informativa circa il trattamento dati personali Art. 13 GDPR 679/16;
- 3) Elenco Soggetti incaricati (da affiggere in copia nei luoghi di lavoro).

Allegato 1

NOMINA SOGGETTI ADDETTI ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI NEI LUOGHI DI LAVORO

(comma 5, artt 9 quinquies e septies, D.L. 52/2021 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto **Fasano Alberico**, nella qualità di Legale Rappresentante della **Fauni Società Cooperativa** e di datore di lavoro, con sede in Castelbuono in Contrada San Guglielmo, presso il Villaggio dei Fauni, partita iva 04180890826, e Titolare del Trattamento dati, ai sensi della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del COVID 19, con la presente

NOMINA

formalmente, i Sigg. dipendenti:

CAPUANA Antonino,
GRISTINA Bernardo,
GUARNIERI Domenico,
LONGO Rossana,
PRESTIGIOVANNI Mario,
PRESTIGIOVANNI Rosa,
addetti alle verifiche delle certificazioni verdi nei luoghi di lavoro.

Si consegna, unitamente alla presente nomina, copia della procedura aziendale *“MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (cd GREEN PASS) NEI LUOGHI DI LAVORO”* riportante le istruzioni per il corretto controllo.

Si ravvisa la necessità di rappresentare che la presente nomina costituisce atto formale ai sensi del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 127/2021 e che la mancata osservazione degli obblighi di verifica previsti dalla suddetta procedura aziendale potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o responsabilità civili o penali a suo carico.

Castelbuono, 15/10/2021

Fauni Società Cooperativa
Il Legale Rappresentante

I lavoratori per accettazione:

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Nomina dell'Incaricato al controllo GREEN PASS COVID 19 ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice privacy in osservanza del DPCM 17 giugno 21 - Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1).
2. Controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4). Il controllo del documento d'identità è a discrezione dei verificatori, i quali certamente ne sono tenuti quando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
3. Verifica della Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Il personale in elenco (*per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, e considerati i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza di gestione del dato*) è autorizzato al trattamento dei dati nell'ambito delle funzioni attribuite e a svolgere l'attività di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19, nello specifico, ad effettuare il riscontro del green pass, certificazione di esenzione e se necessario il riconoscimento delle persone che hanno accesso alle strutture del Titolare del Trattamento, in conformità a quanto previsto dal D.L. 52/21, D.L. 105/21 e D.L. 127/21 (al quale si rimanda per ogni dettaglio).

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI: i dati trattati sono sia identificativi (nome, cognome e data di nascita), sia relativi all'accertamento della validità della certificazione. Questi ultimi possono essere qualificati come dati particolari ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati relativi alla salute) e, come tali, saranno trattati unicamente per le finalità e alle condizioni e termini previsti dalla normativa per la prevenzione e il contagio da COVID-19.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 – visione del green pass ed eventuale riconoscimento delle persone, al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 105/21, dal D.L. 127/2021 e dal DPCM 17 giugno 2021 all'art. 13 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19" emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, in cui si prevede che il Titolare è obbligato a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività, da parte dei lavoratori e visitatori o altri, avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste.

Come indicato al punto relativo alle modalità del trattamento le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. "Green Pass" sono effettuate prevalentemente attraverso l'uso di opportuni applicativi autorizzati (si rimanda alle linee guida Informazioni per gli operatori – App VerificaC19).

Nel caso di esenzione, verifica della "Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2" secondo quanto disposto dalla Circolare 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA ss.mm.ii.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: la base giuridica del trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del GDPR con riferimento ai dati personali non particolari, nonché l'art. 9, comma 2, lettera l) del GDPR dell'art. 2-ter e 2-sexies del D. Lgs.196/2003 e s.m.i con riferimento al trattamento dei dati particolari e segnatamente l'interesse pubblico nella gestione e contrasto dell'emergenza "COVID – 19" in ordine al D.L. 105/21, D.L. 127/21 D.L. 52/21 e DPCM 17/6/21.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati correlati al controllo "Green pass" non sono oggetto di trattamenti di conservazione e similari.

Si forniscono le seguenti informazioni ed istruzioni per l'adempimento del conferito incarico.

Il trattamento consiste nella verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) mediante l'App VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della Salute e nella verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde, eventualmente mediante esibizione di documento di identità in corso di validità, ai fini del riscontro dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Come ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare interpretativa del 10 agosto 2021, non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19. Questa attività è infatti rimessa alla scelta discrezionale dei verificatori, i quali certamente ne sono tenuti quando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Il trattamento di riscontro per presa visione della "Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2" e verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde, eventualmente mediante esibizione di documento di identità in corso di validità, ai fini del riscontro dei dati anagrafici, nei casi e condizioni prima descritti.

Il trattamento sarà svolto da personale autorizzato con obbligo di riservatezza dei dati.

La verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma né sono autorizzate attività di registrazione del green pass o estrazione di dati dal certificato sia cartaceo che digitale.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'APP VerificaC19 che consente unicamente di controllare

l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Il riscontro della "Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2" avviene unicamente visionando il documento riportante le informazioni previste dalla Circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA ss.mm.ii..

La gestione dei dati dovrà essere effettuata attraverso la completa applicazione delle ISTRUZIONI/PROCEDURE e POLICY, ed in conformità al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19". Il trattamento potrà avvenire con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnati.

I dati verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative salvo che ciò si renda necessario nei casi di abuso o elusione delle norme (ad es. manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione)

Il trattamento sarà svolto da personale autorizzato con obbligo di riservatezza dei dati, tenuto conto anche il contenuto delle note informative del Garante della Privacy e FAQ interpretative sul trattamento dei dati personali in tema "COVID 19". In particolare, il personale autorizzato potrà rilevare l'identità della persona per autorizzarne l'accesso alla struttura solo dopo aver verificato attraverso i sistemi in uso e messi a disposizione dal Legislatore l'esito del GREEN PASS o della certificazione di esenzione.

Non sono previsti o autorizzati altri trattamenti dati. Verranno garantiti durante le procedure di controllo i principi di riservatezza, proporzionalità e di minimizzazione dei dati.

In generale l'autorizzato al trattamento si attiene alle seguenti istruzioni:

- il trattamento dei dati deve essere sempre effettuato in modo lecito, trasparente e corretto;
- è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento (controllo periodico validità green pass secondo quanto stabilito dalla relativa procedura operativa);
- è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare e dalla normativa vigente alle quali si rimanda integralmente;
- in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili da terzi non autorizzati e che lo strumento elettronico sia disattivato;
- gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- è fatto obbligo a tutti gli incaricati di osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che saranno successivamente comunicate dal Titolare, anche in base ad eventuali modifiche e istruzioni normative sul punto da parte del Ministero della Salute e/o del Garante.
- adoperarsi al fine di rendere effettive le istruzioni/procedure/policy, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che formano la vigente disciplina in materia;

è fatto obbligo:

- comunicare tempestivamente, al Titolare qualsiasi variazione operativa rispetto a quanto previsto o/e indicato dalla presenza lettera di nomina;
- collaborare con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali, nei limiti e nei termini della natura particolare di tale trattamento
- conformarsi alle istruzioni del Titolare per ciò che concerne i dati particolari trattati nell'ambito delle prestazioni di carattere amministrativo stesse, avendo cura di procedere al trattamento solo limitatamente alle operazioni e sui dati oggetto di autorizzazione;
- comunicare tempestivamente al Titolare eventuali violazioni dei dati (divulgazione illecita o accesso non autorizzato etc) per i conseguenti adempimenti verso il Garante o Organismi di Tutela e Vigilanza;

Le viene conferito, inoltre, l'incarico di compiere le operazioni di trattamento sottoelencate, con l'avvertimento che dovrà sempre operare osservando le direttive del Titolare/Responsabile del trattamento e nel rispetto dei principi di cui in premessa:

- denunciare al Titolare dei dati ogni violazione delle regole di trattamento imposte dalla legge o delle indicazioni/direttive/procedure istruzioni adottate dall'azienda.

Riassumendo, al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, l'incaricato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- **per le operazioni di controllo è obbligatorio attenersi alle istruzioni operative fornite in merito all'utilizzo dell'App VerificaC19;**
- **è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;**

- è consentito chiedere un documento d'identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione; ciò si rende necessario nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
- è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza assumere o conservare alcuna informazione;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- Le presenti istruzioni – e le future che dovessero essere formalmente comunicate – sono impartite in ottemperanza di precisi obblighi di legge ed integrano le norme inerenti allo svolgimento dei compiti affidati: pertanto ciascun Incaricato è impegnato ad un preciso rispetto delle stesse.

La presente nomina cesserà automaticamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione a vario titolo o cessazione del trattamento prima identificato per il venir meno dell'obbligo di controllo e verifica del "Green Pass". Nel caso di modifica della sua funzione aziendale, area di appartenenza, ruolo o servizio, verrà sottoposta nuova lettera di nomina aggiornata. Sarà comunque diritto del Titolare e/o del Responsabile del trattamento revocarla in qualsiasi momento.

Il Titolare del trattamento dati	Fauni Società Cooperativa
L'Autorizzato al trattamento dati	CAPUANA Antonino
L'Autorizzato al trattamento dati	GRISTINA Bernardo
L'Autorizzato al trattamento dati	GUARNIERI Domenico
L'Autorizzato al trattamento dati	LONGO Rossana
L'Autorizzato al trattamento dati	PRESTIGIOVANNI Mario
L'Autorizzato al trattamento dati	PRESTIGIOVANNI Rosa

Castelbuono, 15/10/2021

Oggetto:

informativa ai lavoratori sulle disposizioni aziendali in materia di Certificazioni Verdi (cd. Green Pass)

Si informano tutti i lavoratori aziendali che, a far data dal 15/10/2021, l'accesso all'interno dei luoghi di lavoro è subordinato al possesso ed alla verifica delle Certificazioni Verdi, cosiddette Green Pass.

La disposizione di cui sopra si applica anche a tutti i lavoratori aziendali che effettuano attività in esterna, presso terze committenze.

Secondo le disposizioni normative attualmente vigenti il lavoratore che sarà trovato all'interno dei luoghi di lavoro in assenza di Green Pass sarà soggetto alla sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 600,00 ad € 1.500,00 nonché ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

L'azienda ha adottato un piano di verifiche del possesso e della validità dei Green Pass, nominando i seguenti soggetti incaricati dei controlli e della contestazione delle violazioni:

- CAPUANA Antonino,**
- GRISTINA Bernardo,**
- GUARNIERI Domenico,**
- LONGO Rossana,**
- PRESTIGIOVANNI Mario,**
- PRESTIGIOVANNI Rosa.**

Dietro richiesta dei suddetti incaricati, il lavoratore avrà l'obbligo di esibire la certificazione e, se richiesto, di esibire un documento di identità in corso di validità.

Il lavoratore che, prima dell'accesso in azienda, non sia in possesso della Certificazione, ovvero sia in possesso di Certificazione non valida ovvero si rifiuti di esibire la Certificazione non sarà ammesso all'interno dei luoghi di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato sino a quando non esibirà Certificazione valida e comunque non oltre il 31/12/2021.

Laddove la Certificazione Verde sia stata ottenuta mediante effettuazione di tampone molecolare o antigenico rapido, il lavoratore dovrà avere cura di accertarsi che la stessa non perda di validità successivamente alla verifica effettuata. In tali ipotesi il lavoratore dovrà abbandonare il luogo di lavoro dandone comunicazione all'azienda.

I lavoratori esenti dalla campagna vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro, potranno esibire certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno riconosciuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Resta inteso che per le attività in esterna, presso terze committenze, è espresso obbligo del lavoratore accertarsi di essere in possesso di Certificazione valida, precisando sin d'ora che in caso di assenza della stessa o in caso di non validità della stessa, il lavoratore sarà oggetto di provvedimenti disciplinari e potrà incorrere in responsabilità civili, anche di natura risarcitoria, nei confronti dell'azienda e/o di terzi soggetti.

Castelbuono, 15/10/2021

Il Datore di Lavoro

I lavoratori per presa visione:

Data, ___/___/___/ Firma _____

Data, ___/___/___/ Firma _____

Data, ___/___/___/ Firma _____

Data, ___/___/___/ Firma _____

Data, ___/___/___/ Firma _____

Data, ___/___/___/ Firma _____

Informativa al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 COVID 19 "GREEN PASS"

Il GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali impone di fornire informazioni chiare leggibili e accessibili ai soggetti interessati in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano. Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati personali che verranno effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni in osservanza all' art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fauni Società Cooperativa, sede legale in Castelbuono (Pa) contrada San Guglielmo, partita iva 04180890826, email: ctafaunictafauni.it

Titolare del Trattamento dei dati

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti hanno luogo presso la sede legale o operativa del Titolare del trattamento.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E NATURA DEI DATI

I dati trattati sono sia identificativi (nome, cognome e data di nascita) sia relativi alla validità della certificazione "green pass". Questi ultimi possono essere qualificati come dati particolari ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati sanitari) e, come tali, saranno trattati unicamente per le finalità e alle condizioni e termini previsti dalla normativa per la prevenzione e il contagio da COVID-19. Il Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB ha emanato il 19 marzo 2020 una dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19, evidenziando che il Regolamento UE 2016/679 prevede deroghe (anche con esplicito riferimento al contesto lavorativo) al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), ciò trova riscontro anche nel considerando 46 che fa esplicito riferimento al controllo di una eventuale epidemia.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) mediante l'App VerificaC19 oppure per esibizione della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde, eventualmente mediante esibizione di documento di identità in corso di validità, ai fini del riscontro dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App o nel certificato. La verifica dell'identità è volta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde e può essere effettuata anche mediante esibizione di documento di identità, come chiarito dal Ministero dell'Interno, soprattutto quando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà svolto da personale autorizzato con obbligo di riservatezza dei dati. In particolare, il personale autorizzato potrà rilevare attraverso modalità di identificazione della persona e con l'uso di appositi applicativi il contenuto del green pass. Il trattamento dei dati personali avverrà per mezzo dell'APP VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della Salute. La verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma né sono autorizzate attività di registrazione del green pass o estrazione di dati dal certificato sia cartaceo che digitale. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'APP VerificaC19 che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Le modalità di verifica della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, avviene per presa visione del documento cartaceo o informatico, visionando quanto previsto dalla Circolare 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA ss. mm. ii.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 – visione del green pass e riconoscimento delle persone, al fine di rispondere all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 105/21, D.L. 127/2021 e disposto DPCM 17 giugno 2021 all'Art. 13 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19" oppure riscontro della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Obblighi del Titolare a verificare che l'accesso ai servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste.

Come indicato al punto relativo alle modalità del trattamento, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate prevalentemente attraverso l'uso di opportuni applicativi autorizzati (si rimanda alle linee guida Informazioni per gli operatori – App VerificaC19) o verifica del certificato nel caso di esenzione.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del GDPR con riferimento ai dati personali non particolari, nonché l'art. art. 9, comma 2, lettera l) del GDPR dell'art. 2-ter e 2-sexies del D. Lgs.196/2003 e s.m.i con riferimento al trattamento dei dati particolari e segnatamente l'interesse pubblico nella gestione e contrasto dell'emergenza "COVID 19".

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati correlati al controllo "Green pass" non sono oggetto di trattamenti di conservazione e similari.

MISURE DI SICUREZZA

Eventuale personale incaricato di rilevare la temperatura corporea e/o alla verifica con l'apposita app, riceve istruzioni dal Titolare del trattamento. I dati verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e salvo che si renda necessario nei casi di abuso o elusione delle norme (ad es. manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione). Il Titolare esclude di operare in modo sistematico e generalizzato il trattamento indicato nella presente informativa, ma solo in applicazione delle esigenze normative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, nelle modalità e termini consentiti dagli Strumenti in Uso.

RECLAMO AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DATI

L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del GDPR

Castelbuono, 15/10/2021

Il Titolare del Trattamento



Oggetto:

Soggetti addetti alla verifica delle Certificazioni Verdi (Green Pass) nei luoghi di lavoro

Si informano tutti i lavoratori aziendali ed i lavoratori esterni che per qualsiasi ragione effettuino la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato all'interno dei luoghi di lavoro, che i soggetti di seguito indicati sono stati incaricati formalmente della verifica delle Certificazioni Verdi:

**CAPUANA Antonino,
GRISTINA Bernardo,
GUARNIERI Domenico,
LONGO Rossana,
PRESTIGIOVANNI Mario,
PRESTIGIOVANNI Rosa.**

Si ricorda che è espresso obbligo normativo esibire la certificazione verde ai predetti soggetti, i quali provvederanno alla verifica della validità mediante l'app Verifica C19.

I suddetti soggetti potranno altresì richiedere a chiunque accede all'interno dei luoghi di lavoro di **esibire un documento di riconoscimento** in corso di validità al fine di verificare la rispondenza dei dati anagrafici con quelli della Certificazione.

Chiunque si rifiuti di esibire la Certificazione, o ne risulti privo, o ne posseda una non valida **NON** potrà accedere per nessuna ragione all'interno dei luoghi di lavoro, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Informativa al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 COVID 19 "GREEN PASS"

Il GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali impone di fornire informazioni chiare leggibili e accessibili ai soggetti interessati in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano. Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati personali che verranno effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni in osservanza all' art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fauni Società Cooperativa, sede legale in Castelbuono (Pa) contrada San Guglielmo, partita iva 04180890826, email: ctafaunictafauni.it

Titolare del Trattamento dei dati

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti hanno luogo presso la sede legale o operativa del Titolare del trattamento.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E NATURA DEI DATI

I dati trattati sono sia identificativi (nome, cognome e data di nascita) sia relativi alla validità della certificazione "green pass". Questi ultimi possono essere qualificati come dati particolari ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati sanitari) e, come tali, saranno trattati unicamente per le finalità e alle condizioni e termini previsti dalla normativa per la prevenzione e il contagio da COVID-19. Il Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB ha emanato il 19 marzo 2020 una dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19, evidenziando che il Regolamento UE 2016/679 prevede deroghe (anche con esplicito riferimento al contesto lavorativo) al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), ciò trova riscontro anche nel considerando 46 che fa esplicito riferimento al controllo di una eventuale epidemia.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) mediante l'App VerificaC19 oppure per esibizione della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde, eventualmente mediante esibizione di documento di identità in corso di validità, ai fini del riscontro dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App o nel certificato. La verifica dell'identità è volta a garantire il legittimo possesso della certificazione verde e può essere effettuata anche mediante esibizione di documento di identità, come chiarito dal Ministero dell'Interno, soprattutto quando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà svolto da personale autorizzato con obbligo di riservatezza dei dati. In particolare, il personale autorizzato potrà rilevare attraverso modalità di identificazione della persona e con l'uso di appositi applicativi il contenuto del green pass. Il trattamento dei dati personali avverrà per mezzo dell'APP VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della Salute. La verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma né sono autorizzate attività di registrazione del green pass o estrazione di dati dal certificato sia cartaceo che digitale. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'APP VerificaC19 che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Le modalità di verifica della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, avviene per presa visione del documento cartaceo o informatico, visionando quanto previsto dalla Circolare 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA ss. mm. ii.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 – visione del green pass e riconoscimento delle persone, al fine di rispondere all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 105/21, D.L. 127/2021 e disposto DPCM 17 giugno 2021 all'Art. 13 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19" oppure riscontro della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Obblighi del Titolare a verificare che l'accesso ai servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste.

Come indicato al punto relativo alle modalità del trattamento, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate prevalentemente attraverso l'uso di opportuni applicativi autorizzati (si rimanda alle linee guida Informazioni per gli operatori – App VerificaC19) o verifica del certificato nel caso di esenzione.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Fauni Società Cooperativa - Green Pass Rev. 00 del 14/10/2021

Pag. 14 a

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del GDPR con riferimento ai dati personali non particolari, nonché l'art. art. 9, comma 2, lettera l) del GDPR dell'art. 2-ter e 2-sexies del D. Lgs.196/2003 e s.m.i con riferimento al trattamento dei dati particolari e segnatamente l'interesse pubblico nella gestione e contrasto dell'emergenza "COVID 19".

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati correlati al controllo "Green pass" non sono oggetto di trattamenti di conservazione e similari.

MISURE DI SICUREZZA

Eventuale personale incaricato di rilevare la temperatura corporea e/o alla verifica con l'apposita app, riceve istruzioni dal Titolare del trattamento. I dati verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e salvo che si renda necessario nei casi di abuso o elusione delle norme (ad es. manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione). Il Titolare esclude di operare in modo sistematico e generalizzato il trattamento indicato nella presente informativa, ma solo in applicazione delle esigenze normative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, nelle modalità e termini consentiti dagli Strumenti in Uso.

RECLAMO AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DATI

L'interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del GDPR

Castelbuono, 15/10/2021

Il Titolare del Trattamento